

ATTO N. 2068/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore di maggioranza Presidente Valerio Mancini
Relatore di minoranza Consigliere Thomas De Luca
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.I.

SUL

Disegno di legge:

***“Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata
danneggiati dal sisma del 1997”***

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 4 giugno 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 5 giugno 2024



COMUNICAZIONE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 4 giugno 2024 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'**atto n. 2068** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma 1997").

Nella seduta tenutasi il 21 maggio 2024, la II Commissione ha esaminato gli articoli, ha approvato gli emendamenti e ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.


Nella seduta tenutasi il 4 giugno 2024, la II Commissione:

- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. 20240004142 del 4 giugno 2024) in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta del 21 maggio 2024, nella quale si attesta che, ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della legge regionale 13/2000, la relazione tecnica a corredo del progetto di legge è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa *"fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2"*; nella nota inoltre si da atto che la fattispecie in oggetto rientra nell'ambito di applicazione della suddetta norma e si verifica positivamente la relazione tecnica all'atto base senza necessità di apportare correzioni né integrazioni, dato atto che l'emendamento di cui al prot. 20240003810 di iniziativa consiliare approvato nella seduta della II Commissione consiliare del 21 maggio 2024 è di natura oedinamentale e non incide sui contenuti della relazione tecnica;
- ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'ATTO 2068 corredato della nota sopra



menzionata ed ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazione all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Valerio Mancini e per la minoranza il Consigliere Thomas De Luca.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997", depositata all'Assemblea legislativa in data 22 marzo 2024 e assegnata in pari data, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 2068);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;


VISTI gli emendamenti presentati in II Commissione Consiliare permanente e approvati dalla II Commissione consiliare permanente medesima nella seduta del 21 maggio 2024;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 21 maggio 2024 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240004142 del 4 giugno 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., di seguito riportata:

"Visto l'articolo 49, comma 6, della medesima l.r. n. 13/2000, ai sensi del quale la relazione tecnica a corredo del progetto di legge è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa "fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2", ritenuto che la fattispecie in oggetto rientri nell'ambito di applicazione della suddetta norma, si verifica positivamente la relazione tecnica all'atto base in oggetto senza necessità di apportare correzioni né integrazioni, dato atto che l'emendamento di cui al prot. 20240003810 di iniziativa consiliare approvato nella seduta della II Commissione consiliare del 21 maggio 2024 è di natura ordinamentale e non incide sui contenuti della relazione tecnica."

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13/2000 secondo il quale: *"I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione non necessita di aggiornamento ai sensi del comma*



2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6.”;

TENUTO conto che sulla base della nota prot. n. 20240004142 del 4 giugno 2024 non si è reso necessario l'aggiornamento della relazione tecnica all'atto n. 2086;

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 2086) come emendata dalla Commissione, composta da n. 5 articoli, approvati dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell'ATTO base, verificata positivamente ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Presidente Valerio Mancini e per la minoranza dal Consigliere Thomas De Luca;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpiti da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali);

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti);

VISTA la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite alle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale, sull'intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)</p>
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno ultimato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998 n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ovvero entro i termini previsti dagli articoli 3 comma 4 e 4 comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), ultimano i lavori entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno ultimato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ovvero entro i termini previsti dagli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), ultimano i lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>2. Qualora nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei</p>	<p>2. Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori in</p>



<p>lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine di ultimazione previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>caso di adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o del Comune medesimo, ovvero in caso di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice.</p>
<p>3. Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori anche nei casi di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice. In tal caso, il Comune adotta apposito atto di sospensione dei lavori e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.</p>	<p>3. Nei casi di cui al comma 2, il Comune adotta apposito atto di sospensione dei lavori e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato delle cause di sospensione di cui al medesimo comma 2.</p>
<p>4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe per l'ultimazione degli stessi fino ad un massimo di dieci mesi, fissando con apposito atto il nuovo termine di ultimazione dei lavori e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.</p>	<p>4. Nei casi di cui al comma 3, a decorrere dalla data di ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe per l'ultimazione degli stessi fino ad un massimo di diciotto mesi, fissando con apposito atto il nuovo termine di ultimazione dei lavori e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.</p>
<p>5. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, per gli interventi in esso previsti, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmettono al Comune la documentazione di rendicontazione finale, come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998 e la richiesta, presso lo Sportello Unico, del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. 30/1998.</p>	<p>5. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, per gli interventi in esso previsti, entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmettono al Comune la documentazione di rendicontazione finale, come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, e la richiesta, presso lo Sportello Unico, del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19, della l.r. 30/1998.</p>
<p>6. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori sono ultimati, il</p>	<p>6. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori sono ultimati, il</p>




<p>termine di centoventi giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>termine di centottanta giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>7. Qualora la documentazione di cui ai commi 5 e 6 risulti incompleta, il Comune assegna all'interessato un termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.</p>	<p>7. Qualora la documentazione di cui ai commi 5 e 6 risulti incompleta, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.</p>
<p>8. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della l.r. n. 30/1998, ovvero oltre i termini di cui agli articoli 3 comma 4 e 4 comma 2 della l.r. n. 1/2017, non decadono dal contributo.</p>	<p>8. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, ovvero oltre i termini di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della l.r. 1/2017, non decadono dal contributo.</p>
<p>9. Non decadono altresì dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato ai Comuni, entro i termini previsti, la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 30/1998 e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. n. 30/1998 o quella prevista dall'articolo 4, commi 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2017, e dall'articolo 73, commi 1 e 2 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali).</p>	<p>9. Non decadono altresì dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato ai Comuni, entro i termini previsti, la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19, della l.r. 30/1998 o quella prevista dall'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della l.r. 1/2017, e dall'articolo 73, commi 1 e 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali).</p>




<p>10. È fatta salva la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 30/1998 e del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. n. 30/1998, trasmessi ai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni medesimi. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.</p>	<p>10. È fatta salva la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998 e del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19, della l.r. 30/1998, trasmessi ai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni medesimi. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.</p>
<p>11. È fatta altresì salva la documentazione trasmessa ai Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della l.r. n. 1/2017 ovvero oltre i termini stabiliti dall'articolo 73, commi 1 e 2 della l.r. n. 8/2018. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.</p>	<p>11. È fatta altresì salva la documentazione trasmessa ai Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della l.r. 1/2017 ovvero oltre i termini stabiliti dall'articolo 73, commi 1 e 2, della l.r. 8/2018. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.</p>
<p>12. Qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 risulti incompleta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, il Comune assegna all'interessato un termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.</p>	<p>12. Qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 risulti incompleta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.</p>
	<p>13. In deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, non decadono infine dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, in caso di:</p> <p>a) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata nel termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, ovvero nel termine di cui all'articolo 73, comma 8,</p>



	<p>della l.r. 8/2018;</p> <p>b) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata dopo l'ultimazione dei lavori successiva all'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>13. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo da parte del Comune competente. In tal caso il Comune, sussistendone i presupposti, dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce all'avente diritto l'ammontare del contributo già restituito non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.</p>	<p>14. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13, trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo da parte del Comune competente. In tal caso il Comune, sussistendone i presupposti, dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce all'avente diritto l'ammontare del contributo già restituito non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.</p>
<p>14. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 12 comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui è accertata dal Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale.</p>	<p>15. Il mancato rispetto, da parte dei soggetti e dei proprietari di cui al medesimo comma 1, dei termini di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 12 comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui sia accertata dal</p>



<p>In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.</p>	<p>Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.</p>
	<p>16. Nel caso di sospensione del procedimento di cui al comma 15, penultimo periodo, a decorrere dal giorno di cessazione della sospensione il Comune può concedere proroghe per la trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6, fino ad un massimo di centoventi giorni, fissando con apposito atto il nuovo termine per la trasmissione stessa e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.</p>
	<p>17. I periodi di sospensione di cui ai commi 2 e 15, penultimo periodo, non sono computati ai fini del termine di ultimazione dei lavori previsto al comma 1, nonché ai fini dei termini di trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6.</p>
<p>15. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla l.r. 1/2017 e dalla l.r. 8/2018 per le medesime ipotesi.</p>	<p>18. idem</p>
<p>Art. 2 (Rendicontazione della spesa)</p>	<p>Art. 2 (Rendicontazione della spesa)</p>
<p>1. Al fine di concludere il processo di</p>	<p>1. Al fine di concludere il processo di</p>




<p>rendicontazione delle risorse finanziarie gestite mediante la contabilità speciale n. 1386 aperta ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del d.l. 6/1998 sono dichiarati definitivamente conclusi i procedimenti di concessione del contributo di cui all'articolo 4 della l.r. n. 30/1998, per i quali è stata liquidata dal Comune la rata di saldo, non sussiste alcun contenzioso in atto e per i quali risulta ancora aperta l'attività di verifica di cui ai criteri e alle direttive emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 30/98.</p>	<p>rendicontazione delle risorse finanziarie gestite mediante la contabilità speciale n. 1386 aperta ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.l. 6/1998, sono dichiarati definitivamente conclusi i procedimenti di concessione del contributo di cui all'articolo 4, della l.r. 30/1998, per i quali è stata liquidata dal Comune la rata di saldo, non sussiste alcun contenzioso in atto e per i quali risulta ancora aperta l'attività di verifica di cui ai criteri e alle direttive emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 30/98.</p>
<p>2. In applicazione del comma 1, il Comune, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla struttura regionale competente la documentazione richiesta a seguito dell'attività di verifica dei procedimenti di cui al suddetto comma 1 medesimo. Trascorso il termine di cui al comma 2, la Regione provvede, sussistendone i presupposti, a rideterminare il contributo concesso per la singola pratica oggetto di verifica. Le eventuali minori somme non vengono computate nell'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune. La Regione procede alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune e alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.</p>	<p>2. In applicazione del comma 1, il Comune, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla struttura regionale competente la documentazione richiesta a seguito dell'attività di verifica dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.</p>
	<p>3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione provvede, sussistendone i presupposti, a rideterminare il contributo concesso per la singola pratica oggetto di verifica e le</p>



	<p>eventuali minori somme non vengono computate nell'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune. La Regione procede altresì alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune e alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.</p>
<p>Art. 3 (Attività regionale di controllo)</p>	<p>Art. 3 (Attività regionale di controllo)</p>
<p>1. I comuni che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 9 della l.r. n. 1/2017 entro i termini stabiliti dall'articolo 73, comma 10 della l.r. n. 8/2018, vi provvedono entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.</p>	<p>1. I comuni che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 1/2017 entro i termini stabiliti dall'articolo 73, comma 10, della l.r. 8/2018, vi provvedono entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
	<p>2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione esclude l'intero contributo, concesso per la singola pratica oggetto di verifica, dall'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune, e procede alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune stesso, nonché alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.</p>
<p>Art. 4 (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)</p>	<p>Art. 4 (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)</p>
<p>1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5 del d.l.</p>	<p>1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l.</p>



<p>6/1998 non abbiano provveduto a trasmettere al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati entro i termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della l.r. 1/2017, ovvero entro i termini previsti all'articolo 73, comma 5 della l.r. n. 8/2018, possono provvedervi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine i Presidenti possono altresì trasmettere eventuale documentazione di rendicontazione integrativa. Scaduto il suddetto termine, pervenuta la relativa documentazione il Comune eroga il contributo secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017.</p>	<p>6/1998 non abbiano provveduto a trasmettere al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2017, ovvero entro i termini previsti all'articolo 73, comma 5, della l.r. 8/2018, possono provvedervi entro il termine di centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine i Presidenti possono altresì trasmettere eventuale documentazione di rendicontazione integrativa. Scaduto inutilmente il suddetto termine, il Comune eroga il contributo secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 1/2017.</p>
<p>2. È comunque fatta salva la documentazione di rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati già trasmessa dai Presidenti dei consorzi obbligatori, ancorché oltre i termini previsti all'articolo 6 della l.r. 1/2017 ovvero oltre i termini previsti all'articolo 73, comma 5 della l.r. n. 8/2018.</p>	<p>2. È comunque fatta salva la documentazione di rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati già trasmessa dai Presidenti dei consorzi obbligatori, ancorché oltre i termini previsti all'articolo 6, della l.r. 1/2017 ovvero oltre i termini previsti all'articolo 73, comma 5, della l.r. 8/2018.</p>
<p>3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei casi in cui, all'entrata in vigore della presente legge il Comune abbia adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017. In tale caso il Comune può disporre la rettifica o l'annullamento degli atti assunti e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato</p>	<p>3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei casi in cui, all'entrata in vigore della presente legge il Comune abbia adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 1/2017. In tale caso il Comune può disporre la rettifica o l'annullamento degli atti assunti e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato</p>



delle somme accessorie.	delle somme accessorie.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla l.r. 1/2017 e dalla l.r. 8/2018 per le medesime ipotesi.	4. idem
Art. 5 (Modificazione all'articolo 5 della l.r. 1/2017)	Art. 5 (Modificazione all'articolo 5 della l.r. 1/2017)
1. Al comma 9, dell'articolo 5 della l.r. 1/2017 il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.	1. Al comma 9, dell'articolo 5, della l.r. 1/2017 il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo, Flussi documentali e Archivi”.